

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 33 del 16 Settembre 2015

### **1. MODULISTICA REGISTRO IMPRESE E REA - Dal 15 settembre 2015 sono in vigore le nuove specifiche tecniche**

A decorrere **dal 15 settembre 2015**, per l'invio delle pratiche al Registro delle imprese, dovranno essere utilizzati **programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto direttoriale 22 giugno 2015**.

Con tale decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha, infatti, approvato le **modifiche alle specifiche tecniche** per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, successivamente modificato con i decreti ministeriale 10 luglio 2014 e 2 marzo 2015.

Tutte le novità introdotte con questo decreto sono state illustrate dallo stesso Ministero nella **Circolare n. 3681/C del 30 giugno 2015**.

Dal 15 settembre 2015 le pratiche da inoltrare telematicamente al Registro delle imprese dovranno, pertanto, essere predisposte con gli strumenti software (**Starweb, Fedra, programmi compatibili aggiornati alle nuove specifiche tecniche**).

Dalla medesima data non verranno, pertanto, più accettate pratiche predisposte utilizzando programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

### **2. START-UP INNOVATIVE - PMI INNOVATIVE - Pubblicati nuovi pareri del Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono stati pubblicati, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, **sei nuovi pareri e una circolare**, che riguardano le **Start-up innovative** e le **PMI innovative**.

**1) Il parere del 2 settembre 2015, Prot. 154287**, risponde a un quesito in merito agli obblighi informativi sui soci per una PMI innovativa quotata su una piattaforma multilaterale di negoziazione, chiarendo la disciplina dell'art. 4, comma 3, lett. h) del D.L. n. 3 del 2015 "*Investment Compact*".

**2) Il parere del settembre 2015, Prot. 154297**, risponde a un quesito in merito al deposito del *curriculum vitae* dei soci per una società che effettua una campagna di *equity crowdfunding* e presenta quindi un azionariato diffuso. Il parere detta chiarimenti in merito agli obblighi informativi sui soci previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 3, lett. h), del D.L. n. 3 del 2015 "*Investment Compact*" e dall'art. 25, comma 12, lett. g), del D.L. n. 179 del 2012.

**3) La circolare n. 3682/C del 3 settembre 2015, Prot. 155144**, risponde a cinque quesiti sulla certificazione del bilancio, requisito fondamentale per il riconoscimento delle PMI innovative.

**4) Il parere del 3 settembre 2015, Prot. 155175**, chiarisce che le immobilizzazioni immateriali sono annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo ai fini del conseguimento del relativo requisito ai fini del riconoscimento di PMI innovative e, per similitudine, di startup innovative.

Il parere precisa, inoltre, il perimetro dei poteri di verifica sul possesso dei requisiti da parte delle Camere di Commercio.

**5) Il parere del 3 settembre 2015, Prot. 155183**, risponde a un quesito in materia di Start-up di impresa, in particolare riguardo il caso di una società operante nell'ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall'articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. n. 179 del 2012, che afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda», in quanto trattasi di S.R.L., già costituita, che si renderebbe affittuaria di un'azienda.

**6) Il parere del 4 settembre 2015, Prot. 155486**, risponde a molteplici quesiti in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle PMI innovative. Per similitudine, il parere, che chiarisce la nozione di "collaboratore a qualsiasi titolo" (requisito soggettivo) ed esclude i marchi dalle forme di tutela della proprietà intellettuale rilevanti ai fini del requisito oggettivo, si applica anche alle startup innovative.

**7) Il parere del 11 settembre 2015, Prot. 161868**, fornisce chiarimenti sui termini di adempimento dell'obbligo annuale di conferma dei requisiti per la conservazione dell'iscrizione di una Start-up nella sezione speciale del Registro delle imprese. Viene inoltre stabilito che è inammissibile il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti, in assenza di un **bilancio regolarmente approvato dall'assemblea**. Non è pertanto accettabile ritenere che anche il bilancio non approvato possa consentire comunque l'attestazione dei requisiti.

LINK:

[Per scaricare il testo dei nuovi pareri ministeriali clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulle Start-up innovative e Incubatori certificati clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulle PMI innovative clicca qui.](#)

### **3. PMI INNOVATIVE - Obbligatoria la certificazione del bilancio - Chiarimenti dal Ministero**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **circolare n. 3682/C del 3 settembre 2015, Prot. 155144**, risponde ad alcuni dubbi in merito alla disposizione che richiede, come **requisito essenziale** della PMI innovativa "**la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili**" (art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015).

La circolare risponde, in particolare, a diverse problematiche e da essa ricaviamo i seguenti punti essenziali:

**1) che tutte le PMI innovative** sono da annoverare tra le **imprese soggette alla certificazione del bilancio**, che tale certificazione, in applicazione la normativa vigente, deve essere operata da un revisore o da una società di revisione, iscritta nell'apposito albo;

**2) che la certificazione di bilancio** deve essere redatta sotto forma di **nota indirizzata all'assemblea dei soci**, firmata dal revisore responsabile ed articolata in tre paragrafi:

a) *il primo paragrafo identifica il bilancio associato alla società a revisione contabile;*

b) *il secondo paragrafo identifica i principi di revisione di riferimento;*

c) *il terzo paragrafo esprime il giudizio del revisore sulla conformità del bilancio rispetto ai principi contabili di riferimento e si esprime sulla chiarezza della redazione nonché sulla veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società;*

**3) che la certificazione di bilancio è elemento essenziale** della fattispecie in fase di iscrizione in sezione speciale e **deve permanere per tutta la durata dell'iscrizione stessa** (art. 4, commi 6 e 7 del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015);

**4) che uno degli elementi distinguenti la fattispecie della PMI innovativa, rispetto alla Start-up, consiste proprio nella necessaria attività della società antecedentemente l'iscrizione della medesima nella sezione speciale del Registro delle imprese.** Ne consegue che **la società deve disporre di un bilancio e che tale bilancio sia certificato.**

Come ultimo punto, la circolare ministeriale chiarisce che la *smart card* con cui bisogna firmare i documenti da inviare telematicamente **deve essere necessariamente quella del legale rappresentante della Società.**

Trattandosi di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di autocertificazioni, rese sotto la propria responsabilità, a norma dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, "*appare di tutta evidenza* - chiarisce il

Ministero - *che debbono essere direttamente riferibili al soggetto dichiarante/certificante, che dovrà procedere alla firma della dichiarazione esclusivamente tramite il proprio dispositivo di firma digitale*".

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

#### **4. PMI INNOVATIVE - Chiarimenti dal Ministero sulla nozione di "collaboratore a qualsiasi titolo" e sulla titolarità di brevetti in attesa di registrazione**

Se i **soci amministratori**, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci o "**a qualunque titolo**"), nulla osta a che sia verificata la previsione normativa nella parte in cui relativamente al **requisito soggettivo** prevede l'impiego "**come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo**", in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva.

Al contrario, se gli amministratori siano esclusivamente "**meri organi sociali**", che pure hanno l'amministrazione della società ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.

Questo è quanto sostiene il Ministero dello Sviluppo Economico nel **Parere n. 154486 del 4 settembre 2015**, emanato in risposta ad un quesito nel quale, in particolare, è stato sottoposto il caso di una società richiedente l'iscrizione come PMI innovativa, e che intende avvalersi, a tal fine, del requisito soggettivo dell'impiego "**di collaboratori a qualunque titolo**" previsto dall'art. 4, comma 1, lett. e), n. 2, del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015.

La norma citata – parallelamente a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012, al comma 2, lett. h), n. 2), salvo i differenti aspetti quantitativi – consente, secondo il Ministero, in armonia con l'attuale disciplina giuslavoristica, che l'impiego del personale qualificato possa avvenire **sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque "a qualunque titolo"**. In altri termini il legislatore non pone, né con riferimento alle PMI innovative, né alle Start-up, alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale "qualificato" con la società.

Il parere ministeriale si occupa anche della questione relativa al possesso del requisito oggettivo nel caso in cui la società sia **titolare di una domanda di deposito di brevetto, per il quale si è in attesa della registrazione**.

Anche in questo caso il Ministero - confermando quanto già sostenuto con parere 22 agosto 2014, n. 147532 - ritiene che "*il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start up avesse presentato domanda per la **registrazione del brevetto** pur non conoscendone ancora l'esito*".

Il legislatore (art. 25 del D.L. n. 179/2012, comma 2, lett. h), n. 3)), dispone che la Start-up possa essere "*sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica ...*", e pertanto non soltanto "*titolare o licenziataria*" ma anche "*depositaria*" di tale privativa.

Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, **ancorché sia ancora in attesa di registrazione**, appare verificato il requisito dell' "*essere depositaria*", ed in quanto tale sarà iscrivibile nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Tale posizione deve, oggi, essere integralmente ribadita e trasferita anche alla fattispecie delle PMI innovative.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

#### **5. START-UP INNOVATIVA E INCUBATORE CERTIFICATO - Termini per il deposito dell'attestazione del mantenimento dei requisiti - Necessaria l'approvazione del bilancio - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo economico**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 11 settembre 2015, Prot. 161868**, torna sul problema del deposito, presso il Registro delle imprese, dell'**attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti**, previsto dall'art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012. Dal parere ministeriale si ricavano i seguenti tre principi che riportiamo sinteticamente.

**1)** La conferma del possesso dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, da parte della società Start-up innovativa, e comma 5, da parte dell'Incubatore certificato, è **annuale** e va presentata **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio** e, comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

**2)** Esistendo un **collegamento funzionale tra la dichiarazione** resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai fini del mantenimento dei requisiti, **e le risultanze di bilancio**, tale attestazione non può prescindere dalla presenza di un **bilancio regolarmente approvato dall'organo sovrano**, che è l'assemblea. Non è, pertanto, condivisibile l'opinione secondo cui anche il bilancio non approvato possa consentire comunque l'attestazione dei requisiti.

**3)** Quanto stabilito dal citato comma 15 appare totalmente allineato con quanto disposto negli artt. 2364, secondo comma, primo capoverso (approvazione del bilancio **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale) e 2435 Codice civile. In questo caso, infatti, il legale rappresentante, dovrà depositare, con **un unico adempimento**, il bilancio e l'attestazione di mantenimento dei requisiti redatta sulla base delle evidenze di bilancio stesso.

Tale possibilità viene meno nel caso previsto dall'art. 2364, secondo comma, secondo capoverso, dove viene previsto - nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società - un maggior termine, comunque non superiore **a 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo caso viene, inoltre, meno la possibilità di produrre un'attestazione sulla base di dati effettivi di bilancio approvato.

Secondo il Ministero, per evitare che si venga a creare "*un regime sperequativo, non giustificato da ragioni di proporzionalità, tra le due fattispecie*", la disposizione di cui al citato art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012, va interpretata nel senso che il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti, deve essere effettuato comunque **entro trenta giorni** dalla data di approvazione del bilancio, **sia che esso sia approvato entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio, sia che esso sia approvato (ove ne ricorrano le condizioni) entro 180 gg. dalla chiusura del medesimo esercizio.**

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

## **6. AUTOTRASPORTO - Erogazione dei contributi per le attività di formazione professionale - Domande a partire dal 28 settembre**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2015, il **Decreto 31 luglio 2015** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "**Modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto**".

Le **risorse stanziare** ammontano complessivamente ad **euro 10 milioni** e sono da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale specifica o generale nel settore dell'autotrasporto.

I **sogetti destinatari** della misura incentivante sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipano ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie (art. 1, comma 2).

Da ali iniziative **sono esclusi** i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere **avviata a partire dal 1° dicembre 2015** e deve **avere termine entro il 31 maggio 2016** (art. 1, comma 4).

Le **domande per accedere ai contributi** a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto devono essere presentate, in via telematica, **a partire dal 28 settembre 2015** ed **entro il termine perentorio del 30 ottobre 2015**. Le domande dovranno essere **sottoscritte con firma digitale** dal legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente ed **inviare telematicamente**, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dal 14 settembre 2015, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione Autotrasporto Contributi (art. 2, comma 3).

Il **contributo massimo** erogabile per l'attività formativa, è fissato in **euro 150.000 per impresa** o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all'attività formativa, è comunque limitato ai seguenti massimali:

- a) ore di formazione: cinquanta per ciascun partecipante;
- b) *compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;*
- c) *compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;*
- d) *servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati; 20 per cento del totale dei costi ammissibili* (art. 2, comma 4).

Per ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20% del totale delle ore di formazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)



## **7. D.LGS. N. 139/2015 - MICRO IMPRESE - Nuove norme per la redazione del bilancio super semplificato**

Il nuovo **articolo 2435-ter del Codice Civile**, aggiunto dall'art. 6, comma 13, del D.Lgs. n. 139/2015 (emanato in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati) **individua la nuova categoria delle "micro-imprese"** e detta **norme specifiche per la redazione del relativo bilancio**.

Molte le semplificazioni che, in parte, riprendono quelle già previste per il bilancio in forma abbreviata, tra cui spicca l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa.

Accanto a ciò, il bilancio delle micro-imprese deve anche tenere conto delle modifiche apportate al bilancio abbreviato che ne costituisce comunque il modello di riferimento.

Sono considerate "**micro-imprese**" le società d che **non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati** e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, **non abbiano superato due dei seguenti limiti**:

- 1) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;*
- 2) *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;*
- 3) *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.*

Per questi soggetti, lo schema di bilancio rimane quello abbreviato di cui all'art. 2435-bis C.C., con i ritocchi che lo stesso D.Lgs n. 139/2015 vi ha apportato, introducendo ulteriori semplificazioni con l'esonero dalla redazione di alcuni documenti e dalla non applicabilità di alcune disposizioni.

Le micro-imprese **sono esonerate dalla redazione**:

- 1) **del rendiconto finanziario**;
- 2) **della nota integrativa** quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);
- 3) **della relazione sulla gestione** quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

**Non sono applicabili** le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

La **novità più rilevante** è quella che stabilisce che le micro-imprese possono **non redigere affatto la nota integrativa** inserendo in calce allo stato patrimoniale determinate informazioni.

La **possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese cessa** quando, per il secondo esercizio successivo vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell'art. 2435-ter. Pertanto, in questi casi, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall'art. 2435-ter C.C. dovranno redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria.

Il quadro di riferimento disegnato dal D.Lgs. n. 139/2015 prevede in sostanza **tre tipologie di bilancio**, agganciate alla **dimensione dell'impresa**:

1. quello **ordinario**, formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione (artt. 2423 e ss. C.C.);
2. il **nuovo bilancio in forma abbreviata**, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e possibilità di non redigere la relazione sulla gestione (art. 2435-bis C.C.);
3. il **bilancio delle micro-imprese**, che riprende la struttura del bilancio in forma abbreviata ma se ne differenzia per la possibilità di non redigere la nota integrativa (artt. 2435-bis e 2435-ter C.C.).

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento della redazione e pubblicità dei bilanci clicca qui.](#)

## **8. RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ' - Al via dal 1° settembre 2015 la certificazione etica delle aziende**

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali comunica che, a partire **dal 1° settembre 2015**, le aziende agricole interessate potranno fare richiesta di adesione alla "**Rete del Lavoro agricolo di qualità**", l'organismo autonomo nato per rafforzare le iniziative di **contrasto dei fenomeni di irregolarità nel settore agricolo**, nell'ambito del piano di interventi "*Campolibero*" (contenuto nel D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014).

Possono fare richiesta le imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti:

- a) *non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;*
- b) *non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);*
- c) *essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.*

Combattere il caporalato anche attraverso la **certificazione etica delle aziende che rispettano le regole**. Con questo obiettivo nel 2014 è stato inserito in “Campolibero” la “Rete del lavoro agricolo di qualità”, che dal 1° settembre 2015 è pienamente operativa.

Le aziende, in possesso dei requisiti previsti, possono così registrarsi ed essere valutate dalla **cabina di regia della Rete, che è presieduta dall'INPS** e a cui fanno parte le organizzazioni sindacali, le organizzazioni professionali agricole, insieme ai rappresentanti dei Ministeri delle Politiche Agricole, del Lavoro e dell'Economia e della Conferenza delle Regioni.

Uno strumento operativo importante, che per la prima volta introduce un sistema di certificazione da parte dello Stato.

LINK:

[Per accedere alla procedura clicca qui.](#)

## **9. AUA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - Il punto del Ministero per la Semplificazione sullo stato di adozione del modello unificato**

Sul sito ministeriale *ItaliaSemplice* – Agenda per la semplificazione 2015-2017, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione fa il punto sulla operatività dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e del **modello unico semplificato**, adottato con il **decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 8 maggio 2015**.

Ricordiamo che il modulo per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (modulo AUA) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, con notevole ritardo rispetto ai tempi previsti.

Spiega il Ministero che a causa del ritardo nelle procedure di adozione del decreto, molte delle Regioni, che sono al lavoro per l'adattamento del modulo alle specificità regionali, non hanno potuto adottarlo nei tempi previsti dall'Agenda (termine previsto al 30 giugno).

In questa pagina vengono riportate le prime informazioni, non esaustive, sinora pervenute al Dipartimento della Funzione Pubblica sull'attività delle Regioni per l'adozione della nuova modulistica.

Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione precisa che il primo monitoraggio della sua applicazione si è svolto in giugno 2015 mentre eventuali interventi correttivi ed il secondo monitoraggio sono previsti per giugno 2016.

LINK:

[Per accedere al portale verificare nel dettaglio lo stato dei lavori Regione per regione clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

## **10. ETICHETTA - Dal Governo via libera a delega per reintroduzione obbligo indicazione dello stabilimento**

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015 ha approvato lo schema di disegno di legge di delegazione europea, che all'art. 4 contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di 6 regolamenti europei tra i quali il regolamento (UE) 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e direttiva (UE) 2011/91 sulle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

In sostanza si chiede la **reintroduzione nel nostro ordinamento dell'indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento per i prodotti alimentari** e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento n. 1169/2011 in materia di etichettatura.

L'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento riguarderà gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano.

Allo stesso tempo partirà a breve la notifica della norma alle autorità europee per la preventiva autorizzazione.

L'Italia insisterà sulla legittimità dell'intervento in applicazione di quanto previsto dall'articolo 38 del regolamento n. 1169/2011, motivandola in particolare con ragioni di più efficace tutela della salute dei consumatori.

Lo stesso Consiglio dei Ministri ha anche approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante **disposizioni sanzionatorie** per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 della commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di **commercializzazione dell'olio d'oliva** e del regolamento (CEE)

n. 2568/91 relativo alle **caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva**, nonché ai metodi ad essi attinenti. Nello specifico con l'intervento, che si affianca a quello già realizzato con la legge 9 del 14 gennaio 2013, sono state inserite le **sanzioni riguardanti l'indicazione obbligatoria dell'origine**, nonché quelle relative alla leggibilità delle informazioni in etichetta (origine e denominazione di vendita).

LINK:

[Per accedere al sito del Governo clicca qui.](#)

## **11. FSE - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - In arrivo l'atteso regolamento che darà il via al progetto anche se rimangono ritardi e incertezze**

Con un **Comunicato stampa del 3 settembre 2015**, pubblicato sul sito del Ministero della Salute, è stato reso noto che il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha firmato il regolamento (un D.P.C.M.), che dovrà dare l'avvio al nuovo **Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)**, che ora attende le firme dei ministri concertanti, della Semplificazione e Pubblica Amministrazione e dell'Economia e Finanza.

Nell'ambito della **Sanità Digitale**, il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) - istituito dall'art. 12 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 - conterrà **un insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario** generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, che ha come scopo principale quello di agevolare l'assistenza al paziente, offrire un servizio che può facilitare l'integrazione delle diverse competenze professionali, fornire una base informativa consistente, contribuendo al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura.

Il FSE è **istituito dalle Regioni e dalle Province Autonome**, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le successive modifiche, introdotte con il D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, hanno inizialmente stabilito, quale termine per l'attivazione del FSE presso le Regioni e le Province Autonome, il **30 giugno 2015**; scadenza prorogata anche per l'effettiva mancanza del decreto attuativo.

Tempi invece rispettati, per la parte relativa ai propri adempimenti, dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), che ha provveduto ad emanare le **linee guida**, con le **specifiche tecniche** per l'interoperabilità e ha approntato un **portale dedicato**, e valutato e approvato i piani di progetto di tutte le Regioni.

Nel rispetto delle normative per la protezione dei dati personali, il FSE consentirà non solo al paziente di poter disporre facilmente di tutte le notizie relative al suo stato di salute ma permetterà al medico di famiglia di accrescere la qualità e tempestività delle decisioni da adottare.

Tuttavia è ancora da stabilire come sarà attuata l'interoperabilità tra le Regioni: un nodo che si dovrà "sciogliere" entro il 31 dicembre 2015.

Le criticità per l'ingresso a pieno regime della nuova normativa non mancano, a partire dall'integrazione dei formati dei documenti digitali fino al **coinvolgimento dei medici di famiglia**, figure fondamentali per il corretto funzionamento del sistema, finora lasciati fuori.

Altro punto complesso riguarda la "**patience summary**", di cui si parla all'art. 3 del regolamento, una sorta di riassunto delle caratteristiche e dei problemi clinici dei pazienti, che non è ancora stata contrattualizzata; manca, infatti, nel contratto di lavoro di medicina generale e non rientra tra le attività dei medici di base.

Altri elementi essenziali da realizzare riguardano: la possibilità di compilazione del FSE da parte dei pazienti; la sicurezza per l'accesso e la privacy.

Su quest'ultimo punto, nello specifico, risalta il **diritto all'oscuramento** (art. 8), che permette ai pazienti di non inserire nel FSE alcuni dati, relativi ad esami specifici o a patologie che non si vogliono condividere. La normativa prevede inoltre il diritto all'oscuramento dell'oscuramento, per non far sapere che si è deciso di oscurare alcuni dati. Questi elementi di segretezza, nella diagnosi di alcune malattie potrebbero creare non pochi problemi ai medici curanti.

LINK:

[Per scaricare il testo del DPCM clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero della Salute clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più dal sito Agenda Digitale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, ancora in allestimento, clicca qui.](#)

## **12. CRESCERE IN DIGITALE - On line i corsi gratuiti sulle competenze digitali per i giovani disoccupati iscritti al programma "Garanzia Giovani"**

E' partito il 9 settembre scorso il progetto "**Crescere in digitale**": tutti i giovani disoccupati iscritti a Garanzia Giovani potranno seguire gratuitamente i training sulle competenze digitali messi a punto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da Google e da Unioncamere.

Presentato lo scorso aprile, "**Crescere in digitale**" è stato inaugurato il 9 settembre scorso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla presenza del Ministro Giuliano Poletti e dei rappresentanti di Google e Unioncamere.

Il progetto punta a **rafforzare l'occupabilità dei giovani italiani e a favorire la digitalizzazione delle PMI**. Per farlo, prevede un percorso formativo composto da diverse fasi: **50 ore di training online**, laboratori sul territorio e oltre 3000 tirocini retribuiti nelle imprese italiane.

A partire dal 9 settembre 2015, gli oltre 700.000 giovani disoccupati iscritti al programma "**Garanzia Giovani**", potranno accedere, senza alcun costo, al percorso di formazione disponibile sull'apposita piattaforma realizzata da Google.

Attraverso il training on line, i cui contenuti sono stati definiti dal comitato scientifico del progetto<sup>1</sup>, i partecipanti avranno l'opportunità di ampliare le proprie conoscenze dell'ecosistema digitale e apprendere come il web possa essere un valido strumento per supportare la crescita e la visibilità internazionale delle aziende.

Tutti i tirocini saranno retribuiti (500 euro al mese) e avranno una durata di 6 mesi.

Ad oggi sono più di 500 le imprese che hanno aderito all'iniziativa richiedendo l'attivazione di almeno un tirocinio per sviluppare progetti digitali. **Veneto, Toscana, Lombardia, Abruzzo e Campania** sono le Regioni con il maggior numero di aziende ad aver richiesto tirocinanti.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa congiunto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)



## **13. MEDIAZIONE - Alla FIMC un importante riconoscimento dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Commercio Internazionale**

Nuovo importante riconoscimento internazionale per la **Florence International Mediation Chamber (FIMC)**, il servizio di mediazione internazionale ad altissimi standard qualitativi per cittadini e imprese curato da Camera di Commercio di Firenze.

A poche settimane dalla sua istituzione, dopo le firme con Singapore e New York, la Commissione dell'ONU per il Commercio Internazionale (UNCITRAL) ha, infatti, riconosciuto a FIMC lo **status di osservatore esterno**, come organizzazione non governativa, ai lavori del Working Group II, il tavolo dedicato specificatamente alla mediazione.

Lo stato di osservatore esterno consente di fare interventi, osservazioni e proposte fin da subito, tanto che al vertice che si è svolto alla sede ONU del Vienna International Centre e che si è chiuso l'11 settembre, **FIMC ha portato un contributo per rendere immediatamente esecutivi gli accordi risultanti dalla mediazione internazionale**, prendendo spunto dall'esperienza maturata dalla Camera di Commercio di Firenze nel campo della mediazione nazionale e dalla normativa italiana che dal 2010 prevede l'esecutività degli accordi raggiunti in mediazione.

In questo periodo il Working Group II sta lavorando proprio a una convenzione internazionale che, se portata a termine, consentirà l'immediata esecutività degli accordi raggiunti nelle procedure internazionali in tutti gli Stati aderenti. Tale requisito aumenterà fortemente l'**utilità della mediazione per le imprese che operano nel contesto internazionale** e, conseguentemente, ne incentiverà l'utilizzo.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)



**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**(DAL 10 AL 16 SETTEMBRE 2015)**

**1) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d Decreto 24 giugno 2015:** Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. (Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Decreto 31 luglio 2015:** Modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto. (Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Decreto 3 agosto 2015:** Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. (Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Decreto 16 marzo 2015:** Individuazione delle quote di contributo annuo assegnato ad ogni Regione. (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 14 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 31 luglio 2015:** Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo. (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 14 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142:** Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero della Giustizia - Decreto 11 agosto 2015, n. 143:** Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero della Giustizia - Decreto 11 agosto 2015, n. 144:** Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero dell'Interno - Decreto 8 luglio 2015:** Determinazione delle spese di notifica e accertamento a carico dei responsabili del pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145:** Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 4 settembre 2015:** Rete territoriale della tesoreria statale: chiusura di alcune tesorerie. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)